

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Luglio 2020

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

---

### *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-66/20 ITALIA</p> <p>TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Ordine di indagini europeo</b></p> <p>Interpretazione dell'art 2, par1, lett c), punto ii – autorità di emissione - della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale</p> <p><i>Dubbio se uno Stato membro possa esonerare una autorità amministrativa, che agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, dall'obbligo di far convalidare da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione l'ordine di indagini europeo qualificandola come "autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/41/UE"</i></p>
<p>C-96/20 ITALIA</p> <p>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>	<p>PCM –DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN SALUTE</p> <p>AGCM- AUTORITA'</p>	<p><b>Mercato interno</b> <b>Requisiti per l'accesso al ruolo di persona responsabile di un centro ematologico</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di</p>

	<p>GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN ISTRUZIONE</p>	<p>qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, art. 9, comma 2 (“Persona responsabile”)</p> <p><i>Dubbio se la norma europea soprarichiamata attribuisca direttamente ai laureati nel settore delle scienze mediche e biologiche il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile di un centro ematologico. Dubbio, conseguentemente, se il diritto dell’Unione consenta o impedisca ad una norma di diritto nazionale di escludere i laureati in scienze biologiche dalla possibilità di svolgere il ruolo di persona responsabile di un centro ematologico.</i></p>
--	--	---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

<b>CAUSA</b>	<b>AMMINISTRAZIONI</b>	<b>OGGETTO</b>
<p>C-60/20 LETTONIA</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>ART-AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p>	<p><b>Concorrenza</b> <b>Spazio ferroviario europeo unico</b> <b>Accesso agli impianti di servizio e ai</b> <b>servizi ferroviari- Nozioni di “impianto di</b> <b>servizio”, “operatore di impianto di</b> <b>servizio” e “prestazione in proprio di</b> <b>servizi”- Competenze degli organismi di</b> <b>regolamentazione</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell’art. 13 (“Condizioni di accesso ai servizi”), paragrafi 2 e 6 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, art. 15 (“Impianti non utilizzati”), paragrafi 5 e 6</p> <p><i>Dubbio se l’organismo di regolamentazione</i></p>

		<p><i>possa imporre al proprietario di una infrastruttura, che non è l'operatore dell'impianto di servizio, di consentire l'accesso ai servizi. Dubbio se il proprietario di un immobile possa risolvere un rapporto di locazione allo scopo di riconvertire un impianto di servizio e se, in tal caso, l'organismo di regolamentazione sia tenuto a verificare solo se l'operatore dell'impianto di servizio abbia realmente deciso di riconvertirlo.</i></p>
<p>C-86/20 REPUBBLICA CECA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</p> <p>MIN. DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN SALUTE</p> <p>AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Agricoltura</b> <b>Organizzazione del mercato vitivinicolo - Scambi con i paesi terzi</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nella parte in cui prevede il rilascio del documento VI-1 contenente un attestato dell'organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto vitivinicolo è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall'OIV o approvate dall'UE.</p> <p><i>Dubbio sulla natura giuridica di un siffatto attestato ai fini della liberazione o meno di un commerciante ceco di vino moldavo dalla responsabilità oggettiva per l'illecito amministrativo consistente nell'aver commercializzato un prodotto risultato poi non conforme alle prescrizioni dettate dal regolamento base n. 1308/2013)</i></p>
<p>C-104/20 BELGIO</p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p><b>Lavoro e politiche sociali</b> <b>Misurazione della durata dell'orario di lavoro</b></p> <p>Interpretazione articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3,</p>

		<p>della direttiva 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impone al lavoratore l'onere probatorio in merito al superamento del proprio normale orario di lavoro senza prevedere a carico dei datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema affidabile di misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto di sua iniziativa un siffatto sistema, ponendo in tal modo il lavoratore nell'impossibilità materiale di dimostrare il citato superamento.</i></p>
C-116/20 ROMANIA	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p>	<p><b>Agricoltura - Politica agricola comune</b> <b>Regimi di sostegno diretto agli agricoltori</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché del regolamento n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella rumena, che esiga dall'agricoltore il requisito della prova del diritto di uso o di sfruttamento su una superficie di terreno, al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie nonché, nel caso in cui una siffatta prova sia addotta, la condizione di essere allevatore o proprietario di animali per ottenere la concessione di una superficie di pascolo.</i></p>
C-117/20 BELGIO	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Concorrenza - Giustizia e diritti fondamentali</b> <b>Violazione delle norme nazionali e delle norme europee in materia di concorrenza</b> <b>- "Ne bis in idem"</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Diritto a non essere giudicato o punito due</p>

	<p>AGCOM – AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>volte per lo stesso reato”)</p> <p><i>Dubbio se nel caso di contestuali violazioni delle norme nazionali e di quelle europee in materia di concorrenza, il principio nel “ne bis in idem” osta a che alla stessa persona giuridica, che ha ottenuto con sentenza definitiva l’annullamento dell’ammenda impostale dall’autorità di regolamentazione nazionale per violazione delle norme settoriali in materia di concorrenza, possa essere inflitta dall’Autorità amministrativa competente una nuova ammenda – in relazione ai medesimi fatti o a fatti analoghi a quelli oggetto del primo procedimento sanzionatorio - per violazione delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza. Dubbio se nella situazione di cui sopra una limitazione del principio del ne bis in idem è giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale rispetto agli obiettivi della normativa settoriale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno.</i></p>
<p>C-123/20 GERMANIA</p>	<p>PCM – DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. INFRASTRITTURE E DEI TRASPORTI AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Proprietà intellettuale Disegni o modelli comunitari non registrati</b></p> <p>Interpretazione degli artt 11, par. 1 e 2 prima frase - durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati - 4, par 2, lett b) - requisiti per la protezione – e art 6, par 1 lett a) - carattere individuale – del regolamento CE 6/2002 su <i>disegni e modelli comunitari</i></p> <p><i>Dubbio se la divulgazione o la pubblicazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza – nel caso di specie modello di auto sportiva - possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati inerenti singole parti dello stesso prodotto – nel caso di specie parti della carrozzeria - e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il criterio giuridico per determinare che la singola parte inserita nel prodotto complesso abbia autonomia e compiutezza tale da determinare il “carattere individuale” inteso come novità e individualità nella percezione dell’utente</i></p>

<p>C-140/20 IRLANDA</p>	<p>PCM – DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCOM – AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b> <b>Conservazione e accesso ai dati nelle</b> <b>comunicazioni elettroniche</b></p> <p>Compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale – Communications (Retention of Data) Act 2011 (legge del 2011 sulle comunicazioni e conservazione dei dati), Irlanda - che disciplina la conservazione e l'accesso ai metadati delle telecomunicazioni da parte delle autorità nazionali e, in particolare, delle forze di polizia nel corso dell'accertamento, delle indagini e del perseguimento di reati gravi, con l'art. 15 - limitazione di diritti e obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - alla luce anche degli artt. 7 (rispetto della vita privata), 8 (Protezione dei dati di carattere personale) e 52, paragrafo 1 (limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà - della CEDU.</p>
-----------------------------	---	---